

Messaggio

numero

7095

data

9 giugno 2015

Dipartimento

ISTITUZIONI

Concerne

Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione 3 novembre 2014 presentata da Marco Passalia “Maggiore tutela dei clienti, collaboratori e gerenti nei locali pubblici”

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

abbiamo esaminato la mozione 3 novembre 2014 presentata dal deputato Marco Passalia, nella quale si chiede la modifica dell'art. 83 Regolamento della legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione (RLear; RL 11.3.2.1.1) affinché il divieto d'accesso ingiunto dal gerente nei confronti di un avventore molesto mantenga la sua validità anche in caso di un eventuale cambio di gerenza. Lo stesso chiede parimenti che la durata di tale ingiunzione venga estesa ad almeno due anni.

La revisione totale della previgente Legge sugli esercizi pubblici del 21 dicembre 1994 (Les Pubb) ha voluto introdurre un sistema legislativo adeguato all'evoluzione dei tempi e della società (cfr. Messaggio n. 6193 del 1° aprile 2009). L'attuale art. 15 Legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione del 1° giugno 2010 (Lear; RL 11.3.2.1) riprende perlopiù il previgente art. 46 Les Pubb, il cui cpv. 1 recitava: *“Il gerente può vietare l'accesso all'esercizio pubblico alle persone che già abbiano provocato scandali o disordini o che siano da lui ritenute indesiderabili per fondate ragioni”*. La previgente norma fungeva, unitamente agli artt. 47 – 49 Les Pubb, da corollario all'art. 45 Les Pubb che sanciva il principio del libero accesso e della libera permanenza nell'esercizio pubblico a favore di ogni avventore, imponendo pertanto al gerente una forte limitazione delle proprie garanzie fondamentali (cfr. GARBANI M., Commentario alla LEP (Legge sugli esercizi pubblici), Guida, edizione dicembre 2005, pp.165 e segg.).

Anche sotto l'egida della Lear, gli esercizi alberghieri e di ristorazione mantengono il proprio carattere pubblico, tuttavia esso è stato in parte smussato pur rimanendo implicito alla struttura stessa dell'impianto normativo. Poiché l'ampio diritto d'accesso e di permanenza di cui godono gli avventori implica un'importante limitazione delle libertà economica e personale, all'art. 15 Lear in relazione con l'art. 83 RLear, al gerente è stata conferita la facoltà a procedere all'immediato allontanamento di una persona che non rispetta le disposizioni impartite da lui o dal personale di servizio in merito al mantenimento della quiete, dell'ordine e della decenza. Inoltre lo stesso può vietare per la durata di un anno l'accesso all'esercizio a coloro che sono già stati oggetto di un allontanamento oppure poiché ritenuti indesiderabili per fondata ragione.

Le argomentazioni e critiche sollevate dal mozionante sono già state affrontate in sede di allestimento della nuova Lear e del relativo regolamento. Come allora lo scrivente Consiglio, dopo essersi consultato anche con il Servizio competente per dirimere le contestazioni inerenti ai divieti d'accesso, è convinto della bontà dell'attuale impostazione.

Innanzitutto si fa rilevare come il provvedimento non sia per nulla diffuso; la casistica al riguardo è veramente scarsa; il Servizio autorizzazioni, commercio e giochi della Polizia cantonale conta pochi casi all'anno, e nemmeno la giurisprudenza cantonale appare essere stata molto sollecitata da vertenze concernenti il divieto d'accesso ai sensi della previgente Les Pubb rispettivamente dell'attuale Lear.

Negli anni si è inoltre potuto constatare che spesso il divieto è motivato da un comportamento molesto determinato dai rapporti interpersonali tra il cliente e il gerente. Di conseguenza il cambio di gerenza non comporta necessariamente un perdurare di tale atteggiamento, anzi potrebbe essere un elemento risolutore. In ogni caso il nuovo gerente che rileva da parte di una persona, già oggetto di un divieto d'accesso ad opera del suo predecessore, una condotta molesta o a lui sgradita atta a giustificare l'ingiunzione di tale misura, è legittimato a impartire nei suoi confronti un nuovo divieto d'accesso.

Lo stesso vale per il gerente che, trascorso l'anno di validità dell'ingiunzione, dovesse nuovamente essere confrontato con un atteggiamento problematico da parte della medesima persona.

Si contesta inoltre che tale provvedimento implichi per il gerente insormontabili complicazioni amministrative e di esercizio. L'ingiunzione, in buona sostanza, se non richiesto altrimenti dal destinatario, può avvenire oralmente senza grandi formalità. Inoltre come si è detto sopra, raramente il provvedimento viene contestato, *a contrario* nella maggior parte dei casi esso è accettato senza pertanto causare ulteriori disagi al gerente.

Contrariamente a quanto sostiene il mozionante, si ritiene che un divieto della durata di un anno sia un provvedimento estremamente incisivo per la persona toccata. Il fatto di non più poter frequentare per ben 365 giorni un determinato locale, presso il quale magari si ritrovano i suoi conoscenti o dove era abituato a recarsi, ha sicuramente un grande impatto, in particolare in realtà piccole e periferiche. Ciò costringerà inevitabilmente l'avventore escluso a riflettere prima di riassumere certi atteggiamenti. Le pesanti conseguenze di tale divieto nonché il carattere stigmatizzante non possono non esplicitare l'auspicato effetto dissuasivo.

In tale contesto non può neppure essere ignorato il principio di proporzionalità, soprattutto a fronte della funzione di una struttura aperta al pubblico. Un'estensione della durata del periodo di divieto risulterebbe eccessiva e non proporzionale, se si considera l'ingerenza che tale misura comporta per la libertà personale del cliente in questione.

Alla luce di quanto precede, considerato il particolare carattere pubblico degli esercizi alberghieri e della ristorazione, nonché il principio della proporzionalità, il Consiglio di Stato propone al Gran Consiglio di **respingere** la mozione.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, N. Gobbi

Il Cancelliere, G. Gianella

Allegata: Mozione 3 novembre 2014

MOZIONE

Maggiore tutela dei clienti, collaboratori e gerenti nei locali pubblici

del 3 novembre 2014

Il settore della ristorazione è uno dei fiori all'occhiello del nostro Cantone: una punta di diamante per il nostro turismo e per tutti i ticinesi, nonché un ramo estremamente rilevante per la nostra economia. Nel 2010 il Parlamento ha proceduto a revisionare la Legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione (RLear) ormai datata (1994), adattandola alle esigenze attuali. Nella RLear è stata introdotta una novità sostanziale mirata a combattere le gerenze fittizie. Si tratta della figura del gerente quale unico soggetto giuridicamente responsabile dell'esercizio pubblico verso le autorità, destinatario quindi delle decisioni di rilascio o revoca dell'autorizzazione nonché dei provvedimenti sanzionatori conseguenti alla trasgressione degli obblighi dell'attività di esercente.

In quest'ottica, il gerente è quindi il solo responsabile anche del mantenimento dell'ordine e del divieto di accesso al suo locale. È proprio su questo punto che la presente mozione intende fare chiarezza. Nel regolamento di applicazione alla RLear è stato inserito un punto controverso al capoverso 2 dell'art. 83¹. In pratica, se avviene un cambio di gerenza dopo che è stato ingiunto un divieto di accesso a una persona che ha causato problemi al locale, questo divieto viene automaticamente a cadere. Detto in altre parole, la persona oggi diffidata per atteggiamenti rissosi, ecc., domani con il cambio di gerenza, potrebbe tranquillamente riprendere ad accedere al locale pubblico con la possibilità di replicare i problemi per i quali era stato diffidato. L'effetto di tutelare la clientela e il personale è pari a zero.

In tale modo di procedere vi è poca coerenza: infatti, se una persona viene allontanata da un ristorante è solitamente per motivi che non sono strettamente legati alla figura unica del gerente, bensì, ad esempio, alla persona stessa che ha causato problemi. Per il rispetto e la sicurezza dei clienti del locale, del personale impiegato nonché del nuovo gerente è dunque necessario che un divieto d'accesso non sia annullato automaticamente con il cambio di gerenza, ma che resti in vigore se la persona sottoposta a tale imposizione continua a risultare dannosa o pericolosa. La situazione va infatti valutata nel quadro generale del ristorante o del bar prendendo in considerazione anche tutte le persone che vi lavorano e che lo frequentano, indipendentemente dalla figura del gerente.

Inoltre pare irrisoria la durata del divieto imposta dalla legge. Un anno è infatti un periodo troppo breve per una tale diffida e non ritengo che sia un tempo utile affinché la persona intimata possa seriamente prendere atto delle sue azioni. Anche da parte della gerenza del locale, una durata così breve implica delle complicazioni amministrative e di esercizio importanti. Secondo l'esperienza di diversi gerenti sarebbe quindi opportuno procedere ad un'estensione di questo periodo di diffida ad almeno due anni.

¹ **Articolo attuale:**

VII. Mantenimento dell'ordine e divieto d'accesso (art. 15)

Art. 83 ¹ Il gerente ha l'obbligo di prendere tutti i provvedimenti atti a garantire il mantenimento dell'ordine e della quiete.

² Il divieto di accesso ingiunto dal gerente, ha una durata massima di un anno. Con il cambiamento della gerenza il divieto decade.

³ Se richiesto dall'interessato, il provvedimento di divieto di accesso deve essergli motivato per iscritto da parte del gerente entro 5 giorni.

⁴ L'Ufficio dirime le contestazioni sulla base di divieti d'accesso scritti e motivati.

Per i motivi esposti, facendo uso delle facoltà previste dall'art. 101 della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato, chiedo al Consiglio di Stato di modificare il regolamento della legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione (RLear) allo scopo di tutelare la sicurezza e l'ordine nei locali pubblici a beneficio della clientela, del personale e dei gerenti.

Marco Passalia